



COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Estratto del Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n. **181**
in data **13-07-2007**
P.G. n. **13602**

L'anno **duemilasette** addì **13-tredici-** del mese di **luglio** alle ore **16:06** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LO SPORT" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

erano presenti i seguenti Consiglieri:

| | | | |
|-----------------------|----|--------------------|----|
| DELRIO Graziano | Si | NOTARI Francesco | Si |
| SCARPINO Salvatore | Si | RIVA Matteo | No |
| OLIVO Antonio | No | VENA Donato | Si |
| VECCHI Luca | Si | FERRIGNO Alberto | No |
| D'ANDREA Ernesto | Si | SASSI Matteo | No |
| MONTANARI Valeria | Si | FANTINI Marco | Si |
| PRATI Gianni | Si | MALATO Emiliano | No |
| ANCESCHI Alessandro | Si | ZINI Sebastiano | No |
| RINALDI Nando | Si | GOBBI Luciano | Si |
| CORSI Romano | No | GIAMPAOLI Vanda | Si |
| BEDOJNI Giuliano | No | MARZIANI Marco | No |
| SALSI Roberto | Si | POLI Mario | No |
| BALLARINI Ivano | Si | GRASSI Prospero | Si |
| MONTIPO' Gino | No | CORRADINI Achille | No |
| SALARDI Demos | Si | RANGONE Claudio | Si |
| MARGINI Fernando | Si | EBOLI Marco | Si |
| PRANDI Marco | No | LOMBARDINI Tommaso | Si |
| COLOSIMO Francesco G. | Si | RIZZO Antonio | Si |
| FORNACIARI Marco | No | MONDUCCI Mario | Si |
| GIARONI MARIO | No | GIOVANNINI Giacomo | Si |
| DE LUCIA Carmine | Si | | |

Consiglieri presenti: **26**

Presiede: **RINALDI Nando**

Segretario Generale: **REBUTTATO Domenico**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Reggio Emilia gestisce all'interno dell'Area Servizi alla Persona il Servizio "Sport, Socialità e tempo libero" cui sono assegnate, con riferimento all'ambito sportivo, le sottoelencate competenze:
 - Programmazione e organizzazione delle strutture sportive in gestione comunale;
 - Coordinamento e controllo delle convenzioni con Enti esterni per la gestione delle strutture e delle attività sportive;
 - Promozione e gestione di manifestazioni sportive e delle attività per il tempo libero;
 - Coordinamento dei centri sociali;
 - Gestione delle attività per favorire la socialità;
- che l'attuale articolazione del Servizio, così come la sua organizzazione appaiono oggi non pienamente conformi al raggiungimento di obiettivi di più alto livello ed in particolare alla valorizzazione dell'assorbente funzione sociale e promozionale dello Sport, inteso non solo come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ma altresì come diritto, che definisce la qualità della vita. Lo sport in questa accezione interpreta un nuovo aspetto del diritto di cittadinanza e si lega alle "politiche a favore della Persona", ove, pur sperimentandosi la dimensione competitiva, la pratica sportiva non è assorbita integralmente dal primato dell' «etica del risultato», ma esprime in primo luogo l'«etica della partecipazione e delle opportunità»;
- che ciò appare connesso con lo sviluppo della comunità locale e con la valorizzazione nel massimo grado del principio di sussidiarietà orizzontale, mediante il coinvolgimento attivo dei corpi intermedi (enti, associazioni etc.) e secondo un modello caratterizzato dal fatto che la sfera pubblica interviene in via esclusiva solo quando l'autonomia della società risulti inefficace, contrapponendo all'idea di una cittadinanza di mera "fruizione", una cittadinanza di "partecipazione e di azione", in cui è valorizzata la "creatività" e la propositività dei singoli e delle formazioni sociali;
- che a tal proposito il Comune intende dar vita ad un "soggetto sportivo", partecipato da soggetti privati, tra cui *in primis* i soggetti sportivi dilettantistici presenti sul territorio, per realizzare direttamente per loro tramite politiche sportive condivise e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopraindicati;
- che nel corso degli ultimi esercizi di gestione è emersa altresì la necessità di provvedere alla individuazione di un più adeguato modello gestionale per garantire il controllo, la razionalizzazione e la gestione più efficace e flessibile delle risorse, al fine di consentire il superamento di alcuni fattori di criticità rilevati, assicurando adeguate dotazioni di bilancio necessarie al finanziamento delle attività programmate, anche grazie al coinvolgimento qualificato di nuovi soggetti

finanziatori esterni, aumentando altresì l'efficacia gestionale degli impianti, in particolar modo di quelli ancora condotti direttamente dal Comune di Reggio Emilia, superando le rigidità legate alle attuali modalità di organizzazione del servizio, a favore di soluzioni caratterizzate da forme di conduzione a modello integrato;

- che il ricorso a tale modello è finalizzato prioritariamente a stimolare l'intervento di soggetti associativi sportivi privati, intenzionati a legare la propria immagine in modo più significativo e continuativo alla nuova istituzione cittadina ed a divenire protagonisti sul territorio del perseguimento delle sue politiche, qualificando l'intervento pubblico essenzialmente attraverso il coinvolgimento delle varie realtà sportive, interessate a dare un apporto diretto e partecipativo e favorendo in tal modo la nascita di una sorta di "azionariato sportivo" diffuso;
- che, a fianco di questo obiettivo, il ricorso alla costituzione di una Fondazione risulta particolarmente idoneo alla più efficace promozione dei rapporti con il mondo economico e imprenditoriale, consentendo un auspicato coinvolgimento istituzionale di eventuali imprese, istituti di credito o istituzioni di erogazione liberale, oltretutto di individui privati;
- che tali orientamenti comportano l'assunzione dell'onere di un cambiamento sostanziale della formula istituzionale di management, individuata sulla base degli esiti di attività di analisi e ricerca, condotte sul piano strategico, giuridico-amministrativo ed economico-contabile, con particolare riferimento al confronto tra analoghe strutture sia a livello regionale che nazionale, in un contesto caratterizzato essenzialmente dalla erogazione di servizi privi di rilevanza economica;
- che tali ricerche hanno identificato nella Fondazione, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 14 e ss. e dell'art. 1332 del C.C., la figura giuridica più idonea a soddisfare le esigenze di rinnovamento sopra segnalate. In particolare tra le tipologie di Fondazione viene individuata come maggiormente idonea a raggiungere lo scopo la Fondazione di partecipazione, nella quale l'essenza giuridica rimane quella di un patrimonio vincolato ad uno scopo, diversa essendo qui solo la possibilità che l'elemento patrimoniale si associ con l'elemento personale e, quindi, con la possibilità di nuove adesioni, anche se in un momento successivo rispetto al quello dell'atto costitutivo della Fondazione medesima.

La partecipazione di vari soggetti non trasforma la Fondazione di partecipazione in ente di tipo associativo, ma in ente partecipato. Essa nasce essenzialmente non tanto per erogare rendite, ma per operare e gestire progetti; è struttura organizzata e continuativa nel tempo, che non distribuisce utili e che appare come "un modello di sintesi" tra le figure della Fondazione e dell'Associazione, i cui elementi distintivi sono:

1. Scopo di interesse generale e comunque di utilità sociale;
2. Assenza di scopo di lucro;
3. Possibile presenza di Enti Pubblici Territoriali sia in veste di fondatori sia mediante propri rappresentanti nell'organo di indirizzo e gestione e nell'organo di sorveglianza;
4. Presenza di Fondatori privati, aziende ed Enti finanziatori;
5. Possibilità di adesioni successive, ma non automatiche, all'atto costitutivo in qualità di Partecipanti variamente denominati;
6. Riunione e sintesi delle predette componenti in Organi collegiali, quali il ad esempio il Consiglio di Gestione.

Considerato:

- che la Fondazione in questione non persegue finalità di lucro e si propone di rendere l'associazionismo sportivo strumento privilegiato di autogoverno del territorio. Ciò, conformemente ai principi espressi dagli artt. 117 e 118, co. 4 della Costituzione e dall'art 4 Legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale i conferimenti di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali avvengono tra l'altro nell'osservanza del principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. In attuazione della medesima ispirazione, la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 detta il principio secondo cui, *“nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue tra i suoi obiettivi “la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà”* . Oltre a ciò è l'articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a stabilire che *“i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”*. Tutti i predetti principi sono sintetizzati all'interno dello stesso Statuto Comunale, laddove – all'art 12, co. 3, lett. m) – si dice che il Comune opera in particolare per *“favorire libere forme di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico e riconoscere e valorizzare la funzione del volontariato e dell'associazionismo come pratiche consolidate per aiutare la coesione sociale come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli cittadini che in forma aggregata”*.

Vista l'allegata relazione della Giunta e specificato che resteranno nella competenza del Comune di Reggio Emilia:

- il potere di controllo ai fini della salvaguardia della garanzia dell' uso degli impianti sportivi, sulla base del principio contenuto al comma 24 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo cui *“l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”*;
- il mantenimento dei rapporti con la Consulta sportiva e con gli Osservatori sportivi provinciale e regionale, per la parte di propria competenza;
- l'erogazione dei contributi a società sportive non professionistiche con particolare riguardo a quelle che svolgono attività nel settore giovanile, risorsa attualmente allocata al Cap. 30496 del P.E.G. codice Bilancio 1060305;
- gli adempimenti richiesti dagli altri servizi comunali, per i compiti residui di propria competenza;
- la predisposizione di piani di sviluppo e intervento sulla nuova impiantistica e sulle grandi ristrutturazioni delle strutture esistenti.

L'adozione delle tariffe d'uso degli impianti da parte della Fondazione, conformemente all'orientamento sin qui tenuto dal Comune, dovrà tenere conto dei criteri di utilità sociale propria delle attività sportive, mentre la potestà organizzativa attribuita normativamente ai competenti servizi comunali viene corrispondentemente trasferita alla Fondazione, rimanendo in capo al Comune di Reggio Emilia solo la funzione di verifica

dell'adeguatezza delle politiche sportive all'interesse pubblico, specificandosi, anche ai fini tributari, che la Fondazione perseguirà le proprie finalità sulla base di proprie autonome determinazioni, da considerarsi come estranee ad un rapporto sinallagmatico di natura obbligatoria.

Resterà inoltre nella competenza comunale la gestione della piscina comunale di Via Melato, fintanto che non si sia realizzata la ristrutturazione dell'impianto, giacchè le attuali condizioni non ne rendono praticabile il conferimento all'interno del Fondo di dotazione della Fondazione;

Ritenuto, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti relativi al compimento dell'iter procedurale, di procedere con appositi provvedimenti di competenza dei rispettivi organi, specificandosi che l'inizio dell'attività è fissato ad un momento successivo a quello in cui saranno state intraprese le procedure per l'ottenimento della personalità giuridica ed il conferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e di personale necessarie al suo funzionamento;

Considerato, inoltre, che la costituzione della Fondazione citata rientra negli obiettivi fissati nell'ambito del P.E.G. 2007 (PG_9518), ove è previsto lo studio e l'analisi della possibilità di costituzione di una Fondazione per lo sport, implicante l'attivazione di una fase di studio e di analisi finalizzata alla individuazione della possibilità di poter costituire il predetto soggetto, cui far seguire la predisposizione di una relazione di studio preliminare, di schema statutario e degli eventuali schemi di atti di approvazione dell'istituzione della Fondazione e del conferimento delle risorse necessarie al suo funzionamento;

Ritenuto opportuno alla luce di quanto precede di provvedere alla costituzione della "Fondazione per lo Sport", dando atto che con appositi provvedimenti da adottarsi da parte dell'organo competente saranno approvati:

1. lo Statuto della Fondazione, in cui verranno indicate tra l'altro la sede legale e l'ubicazione degli uffici ove la Fondazione opererà;
2. i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione, mediante apposita Convenzione che disciplini:
 - il conferimento e le modalità di utilizzo degli edifici, degli immobili e degli impianti sportivi, della sede, delle sedi di servizio connesse (depositi) e dei materiali e delle attrezzature tecniche annesse agli impianti in dotazione;
 - i criteri economici per la determinazione del valore d'uso degli edifici, degli immobili, degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei beni mobili diversi, e delle dotazioni di personale assegnate, ai fini della valorizzazione di tali beni e utilità in funzione di partecipazioni non finanziarie assegnate alla Fondazione;
 - l'assegnazione del personale ritenuto necessario che verrà impiegato presso la Fondazione e attualmente in forza al Comune di Reggio Emilia, previa adozione di eventuali, ulteriori ed opportune forme di consultazione sindacale previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali in vigore, anche in vista del passaggio a nuovo e diverso contratto di lavoro;

- la regolamentazione delle ulteriori contribuzioni finanziarie annuali da assegnare a sostegno della Fondazione, rispetto al versamento della quota minima da apportare al patrimonio iniziale;
 - la costruzione di un sistema di relazioni condiviso per il monitoraggio delle attività della Fondazione, tanto in relazione al perseguimento delle sue finalità generali che al rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'uso delle risorse impiegate.
3. l'importo minimo da prevedere a carico dei soggetti che aderiscono alla Fondazione per acquisire la qualifica di fondatori, nonché la quantificazione dei conferimenti minimi da prevedere a carico dei soggetti che aderiscono alla Fondazione per acquisire la qualifica di Partecipanti istituzionali, Partecipanti sostenitori, Partecipanti a progetti speciali;
 4. le designazioni dei membri del Consiglio di gestione di nomina comunale e tra essi del Presidente;

Richiamato l'art. 29, co. 1, lett. b) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tra l'altro a [...] costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza”*;

Vista la recentissima L. R. Emilia-Romagna del 03.07.2007, approvata con Deliberazione legislativa n. 42/2007 e recante *“Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”*, con cui si esclude l'applicabilità del predetto testo normativo tra l'altro per gli impianti *“gestiti da associazioni e istituzioni costituite dagli enti locali e partecipate, tra gli altri, da società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali”*.

Dato atto che la relativa proposta di Statuto, allegata al presente provvedimento, è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nelle sedute del 10.01.2007, 26.01.2007 e 16.03.2007, apportandovi a seguito delle discussioni ivi sviluppatesi le seguenti modifiche rispetto al testo iniziale:

- all'art. 1, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: *“Il Presidente della Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali”*;
- all'art. 2, co. 2 lett. e) il testo *“la valorizzazione, ove possibile, del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico”* è sostituito da *“la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico”*;
- all'art 8, co. 6 il testo *“Entro rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, lo schema di Bilancio viene inviato all'Assemblea,*

affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora l'Assemblea non emetta parere entro 15 giorni (quindici), il Bilancio si intende valutato con parere favorevole” è così integrato “Entro rispettivamente tre mesi prima dell’inizio e tre mesi dopo la fine dell’esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati all’Assemblea, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora l’Assemblea non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio si intende valutato con parere favorevole”.

- Agli artt. 13, co. 4, 14 co. 5, 15, co. 3 la frase *“con il voto favorevole della maggioranza dei membri”* è specificata come segue: *“con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri”*;
- all’art 18, co. 7 il testo *“I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo”* è così integrato *“I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo”*;
- all’art 18, co. 9 il testo *“Gli Amministratori degli enti locali possono rivestire la carica di componente dell’Assemblea, ma non quella di membro del Consiglio di Gestione o di Presidente”* è sostituito come segue: *“Ad eccezione del Sindaco, gli Amministratori e i consiglieri degli enti locali possono rivestire la carica di componente dell’Assemblea, ma non quella di membro del Consiglio di Gestione. In via transitoria e solo per i primi ventiquattro mesi di attività della Fondazione, il Sindaco può nominare come Presidente in suo luogo l’Assessore allo Sport”*;
- all’art 19, co. 3 il testo *“Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione”* è specificato come segue: *“Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito;”*
- l’art. 20, co. 1, recante *“Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell’Assemblea, è nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia”* è sostituito da *“Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell’Assemblea, è il Sindaco del Comune di Reggio Emilia o persona da lui nominata”*.
- l’art. 20, co. 4, recante *“Al Presidente del Consiglio di Gestione (o al Vicepresidente in misura proporzionale nel caso di sostituzione per periodi superiori ad un mese) è attribuito un compenso annuale, oltre il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del mandato ed eventualmente una diaria in funzione dell’attività svolta, nella misura fissata dal Consiglio di Gestione medesimo, il quale illustrerà all’Assemblea le spese così sostenute nell’ambito della relazione al Bilancio”* è abrogato;
- all’art. 21, co. 2 il testo *“Il Consiglio di Gestione è composto da undici membri nominati”* è sostituito da *“Il Consiglio di Gestione è composto da undici membri, con rappresentanza di entrambi i sessi e nominati”*;
- all’art. 21, co. 3 il testo *“Ad eccezione del Presidente, i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente, salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie*

- sostenute e debitamente documentate, secondo quanto stabilito dal successivo art. 22, co. 2.” è sostituito da “Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente, salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate, secondo quanto stabilito dal successivo art. 22, co. 2.”;
- all'art. 21, co. 4 il testo “Ai fini dell’insediamento del Consiglio di Gestione, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia designa i componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia e all’interno di questi nomina il Presidente” è integrato come segue: “Ai fini dell’insediamento del Consiglio di Gestione, il Sindaco designa i sei componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia e all’interno di questi nomina il Presidente, che in via transitoria e solo per i primi ventiquattro mesi di attività della Fondazione può essere l’Assessore allo Sport. Se Presidente è il Sindaco stesso, i componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia saranno cinque.”;
 - all'art. 21, co. 6 il testo “I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. I componenti che rappresentano il Comune di Reggio Emilia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati” è integrato come segue: “I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. Con l’eccezione del Sindaco ed eventualmente dell’Assessore allo Sport, i componenti che rappresentano il Comune di Reggio Emilia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati”;
 - all'art. 21, dopo il co. 6 è aggiunto il seguente: “Se Presidente è il Sindaco o l’Assessore allo Sport, essi cesseranno dalla carica al termine del rispettivo mandato e fino alla nuova nomina saranno sostituiti dal Vicepresidente.”
 - l'art. 22, co. 1 lett. m) recante “individuare eventuali Dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzione, natura, durata del rapporto” è abrogato;
 - all'art. 22, co. 1 lett. n) e divenuto lett. m) il testo “determinare i rimborsi spese e le diarie spettanti ai membri del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi o missioni;(eventuale)” è sostituito da “determinare i rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi o missioni”;
 - all'art. 22, co. 2 la frase “L’ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Consiglio di Gestione e delle diarie loro spettanti per particolari incarichi o missioni non può eccedere la media di quelli erogati in organismi similari” è sostituita da “L’ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Consiglio di Gestione non può eccedere la media di quelli erogati in organismi similari”;
 - all'art. 23, co. 5 il testo “Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l’avvenuto insediamento dei soli componenti designati dal Comune di Reggio Emilia” è sostituito da “Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare con l’avvenuto insediamento dei soli componenti nominati dal Comune di Reggio Emilia”;
 - all'art. 24, co. 2 il testo “Il Consiglio di Gestione é convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione” è così integrato: “Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina”;

- all'art. 24, co. 6 il testo *“Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti”* è così integrato *“Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati”*.
- all'art. 25, co. 6 l'ultima frase *“L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti”* è specificata come segue: *“L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti”*;
- all'art. 26, co. 4 si decide che la sostituzione del Direttore venga disciplinata come segue: *“In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituisce un funzionario incaricato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente”*;
- la scelta dell'istituzione o meno dell'organo di revisione ed altri aspetti giuridico-fiscali, nonché le modalità di rappresentanza in Consiglio di Gestione dei Fondatori [art. 21, co. 2, lett. d) della bozza di Statuto allegata] sono demandati alla valutazione di opportunità tecnica in sede di stesura finale dello Statuto da parte dall'Autorità competente alla redazione dell'Atto;

Considerato:

- che per consentire alla Fondazione di realizzare efficacemente le sue attività istituzionali è necessario ricondurre al patrimonio della stessa adeguate risorse e specifici beni, sia mediante un conferimento in sede di costituzione, sia mediante la messa a disposizione di risorse per la dotazione di funzionamento;
- che in relazione a ciò è necessario che la Fondazione sia pertanto provvista di un adeguato fondo di dotazione iniziale, integralmente conferito dal Comune di Reggio Emilia, il quale conferirà parimenti annualmente a fondo di gestione della Fondazione una quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il suo funzionamento, in misura da determinarsi in quella sede;
- che parimenti con apposito provvedimento si provvederà alla concessione in comodato d'uso della sede operativa, degli immobili, degli impianti sportivi, dei materiali e delle relative attrezzature tecniche annesse;

Dato atto altresì che gli atti propedeutici alla costituzione della Fondazione sono stati sottoposti ad una fase di preventiva concertazione con le Organizzazioni Sindacali;

Visto il parere favorevole del Coordinatore di Progetto per la Fondazione per lo Sport in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che il presente atto non comporta attualmente impegno di spesa, nè diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e che pertanto esso non necessita in questa fase del parere della Dirigente Programmazione e Controllo Economico e Finanziario;

Visto, quanto alla competenza, l'art. 42, comma 2, lettera l) del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con:

| | | |
|--------------------|--------------|--|
| PRESENTI: | N. 26 | |
| ASTENUTI: | N. 4 | Eboli, Bombardini, Rizzo (A.N.); Giovannini (L.N. per l'Indipendenza della Padania) |
| VOTANTI: | N. 22 | |
| FAVOREVOLI: | N. 20 | |
| CONTRARI: | N. 2 | Giampaoli (F.I.); Grassi (U.D.C.) |

DELIBERA

1. di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, la costituzione della "Fondazione per lo Sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario, secondo le norme e condizioni riportate nella proposta di Statuto allegato alla presente deliberazione e la cui approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, co. 2, lett. a) e 48, co. 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, formerà oggetto di apposita deliberazione di Giunta Comunale, salva la facoltà di apportare all'atto costitutivo e allo Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente alla redazione dell'Atto, ovvero da quella competente ai fini del riconoscimento;
2. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione di adeguata somma da conferire alla Fondazione quale Fondo di dotazione iniziale, previa iscrizione in bilancio del relativo ammontare;
3. di stabilire parimenti che nel bilancio di previsione pluriennale verrà iscritta apposita somma da conferire annualmente a fondo di gestione della Fondazione medesima, quale quota associativa a titolo di partecipazione annuale per il suo funzionamento, in misura da determinare in quella sede;
4. di dare atto che l'inizio dell'attività è fissato a data successiva a quella in cui saranno state intraprese le procedure per l'ottenimento della personalità giuridica ed il conferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e di personale necessarie al suo funzionamento;

5. di dare atto che saranno regolati e adeguatamente definiti da un'apposita Convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione, da adottarsi con successivo provvedimento da parte dell'organo competente:
- a. la concessione in comodato d'uso e le modalità di utilizzo degli edifici, degli immobili e degli impianti sportivi, della sede, delle sedi di servizio connesse (depositi) e dei materiali e delle attrezzature tecniche annesse agli impianti in dotazione;
 - b. i criteri economici per la determinazione del valore d'uso degli edifici, degli immobili, degli impianti sportivi, delle attrezzature, dei beni mobili diversi, e delle dotazioni di personale assegnate, ai fini della valorizzazione di tali beni e utilità in funzione di partecipazioni non finanziarie assegnate alla Fondazione;
 - c. l'assegnazione temporanea del personale ritenuto necessario che verrà impiegato presso la Fondazione e attualmente in forza al Comune di Reggio Emilia, previa adozione di eventuali, ulteriori ed opportune forme di consultazione sindacale previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore ed in vista del passaggio a nuovo contratto di lavoro;
 - d. la costruzione di un sistema di relazioni condiviso per il monitoraggio delle attività della Fondazione, tanto in relazione al perseguimento delle sue finalità generali che al rispetto di criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'uso delle risorse impiegate;
 - e. ogni altro aspetto concernente gli ambiti di attività sportiva attualmente in capo all'Amministrazione Comunale, riconducibili all'attuale gestione del Servizio "Sport, Socialità e Tempo Libero, (la materia relativa alla Socialità ed al Tempo libero rimarranno in capo al Comune di Reggio Emilia), stabilendosi da ora che resteranno invece nella competenza del Comune di Reggio Emilia:
 - il potere di controllo ai fini della salvaguardia della garanzia dell' uso degli impianti sportivi, sulla base del principio contenuto al comma 24 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo cui *"l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*;
 - il mantenimento dei rapporti con la Consulta sportiva e con gli Osservatori sportivi provinciale e regionale, per la parte di propria competenza;
 - l'erogazione dei contributi a società sportive non professionistiche con particolare riguardo a quelle che svolgono attività nel settore giovanile, risorsa attualmente allocata al Cap. 30496 del P.E.G. codice Bilancio 1060305;
 - gli adempimenti richiesti dagli altri servizi comunali, per i compiti residui di propria competenza;
 - la predisposizione di piani di sviluppo e intervento sulla nuova impiantistica e sulle grandi ristrutturazioni delle strutture esistenti;
 - il potere di controllo del rispetto dei parametri di determinazione delle tariffe d'uso degli impianti, in modo che l'adozione delle stesse da parte

della Fondazione, conformemente all'orientamento sin qui tenuto dal Comune, tenga conto dei criteri di utilità sociale propria delle attività sportive.

6. di dare atto che resterà invece nelle attribuzioni del Comune di Reggio Emilia la gestione della sola piscina comunale di Via Melato, almeno fintanto che non si sia realizzata la ristrutturazione dell'impianto, demandandone ad un momento successivo l'eventuale conferimento all'interno del Fondo di dotazione della Fondazione. Relativamente a tutti gli altri impianti concessi in comodato d'uso alla Fondazione, la potestà organizzativa e gestionale fin qui attribuita al competente Servizio Sport del Comune di Reggio Emilia viene corrispondentemente trasferita alla Fondazione, rimanendo in capo al Comune di Reggio Emilia, oltre a quelle elencate nel precedente punto e), solo la funzione di verifica dell'adeguatezza delle politiche sportive all'interesse pubblico e specificandosi, anche ai fini tributari, che la Fondazione perseguirà le proprie finalità sulla base di proprie autonome determinazioni, da considerarsi come estranee ad un rapporto sinallagmatico di natura obbligatoria verso il Comune di Reggio Emilia;
7. di stabilire che, allo scopo di favorire l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Giunta relazionerà annualmente il Consiglio circa i dati di Bilancio e la programmazione delle attività della costituenda Fondazione, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal sistema di relazioni per il monitoraggio delle attività di gestione della Fondazione descritto in premessa;
8. di dare atto che compete al Sindaco la nomina del Presidente e l'individuazione degli altri membri della Fondazione di nomina comunale;
9. di dare atto che al Sindaco in qualità di Presidente pro-tempore ovvero al Presidente della Fondazione, una volta nominato e se diverso dal Sindaco, spetterà la competenza per l'attivazione delle procedure di costituzione e per la relativa richiesta di riconoscimento giuridico, in qualità di rappresentante legale.
10. di dare atto che nel dispositivo è infine aggiunto il seguente punto: "Statuto e Convenzione saranno illustrati nell'apposita Commissione consigliare dopo essere stati approvati dall'Organo competente".

Bozza di Statuto Fondazione per lo Sport

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.

1. E costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. e 1332 del codice civile, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, per brevità in seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Reggio Emilia, dei Fondatori e dei Partecipanti.
3. La Fondazione che svolge la propria attività nella città di Reggio Emilia, ha sede in Reggio Emilia in Via _____, presso gli Uffici messi a disposizione dal Comune di Reggio Emilia ed ha durata trentennale, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato.
4. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
5. Il Presidente della Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge.
6. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2 - Scopo Istituzionale

1. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Reggio Emilia, sono costituite dallo svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive.
2. Le politiche sportive perseguite dalla Fondazione sono ispirate a:
 - a. la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà, costituzionalmente e legislativamente sancito;
 - b. la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;
 - c. la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;

- d. la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;
- e. la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello Sport, tra cui partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la promozione della cultura sportiva nella città di Reggio Emilia.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto riguarda le funzioni roganti conseguenti all'acquisto di beni immobili, la Fondazione può avvalersi del Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia;
 - b. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;
 - c. Instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale e nazionale;
 - d. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e. partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - f. svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e pratica sportiva (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

- g. effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie.

Art. 4 - Funzioni.

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente art. 2, co 1, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari dei Fondatori e Partecipanti e delle risorse conferite da questi o da terzi.
2. Gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, oltrechè di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi.
3. Per i fini sopraindicati la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con enti, società ed associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.
4. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Art. 5 – Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) eredità, donazioni e legati;
 - b) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimonio;
 - d) contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;

- e) parte di rendite o ricavi non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;
 - f) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.
3. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.
 4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.
 5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.
 6. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
 7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri secondo modalità stabilite dal Consigli di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 7 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
 - c. dalle somme versate dai Fondatori e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione;
 - d. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
 - e. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e Partecipanti a qualsiasi titolo;
 - f. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 9 - Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo e relazioni.

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre, anche se è ammessa la possibilità di stabilire che l'esercizio sia corrispondente ai calendari delle stagioni sportive.
2. La Fondazione opera, di norma, su progetti articolati su un periodo triennale. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. Il Direttore predispone il programma di attività triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, con corredo ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Gestione, deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Gestione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
6. Entro rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati all'Assemblea, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni. Qualora l'Assemblea non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio si intende valutato con parere favorevole.
7. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai Fondatori, ai Partecipanti ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione sociale.
8. In particolare poi ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione è tenuta ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali dell'Ente che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività

programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale, oltrechè ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 10 - Responsabilità patrimoniale.

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato esecutivo di gestione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati - in primo luogo - per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Gestione.

Art. 11 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a. Fondatori originari;
 - b. Fondatori;
 - c. Partecipanti istituzionali;
 - d. Partecipanti sostenitori;
 - e. Partecipanti a progetti speciali.

Art. 12 - Fondatori originari e fondatori.

1. E' Fondatore originario della Fondazione il Comune di Reggio Emilia.
2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscono al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.

3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Fondatore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto iniziale minimo di Euro (_____).

Art. 13 - Partecipanti istituzionali

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, il C.O.N.I., il C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante partecipazione alla elaborazione delle politiche sportive che costituiscono scopo della Fondazione.
2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura dal momento dell'accettazione della richiesta di partecipazione fino a quello del recesso, da comunicarsi secondo le modalità di cui all'art. 31.
4. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti Istituzionali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 14 - Partecipanti Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti su base di regola pluriennale consistente in prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.
2. I Partecipanti Sostenitori potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
4. La qualifica di Partecipanti Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.
5. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti Sostenitori con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Art. 15 - Partecipanti a progetti speciali

1. Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con servizi o un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Gestione.
2. Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità.
3. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti a progetti speciali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.
4. Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti Sostenitori ovvero ancora Partecipanti a progetti speciali anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni di nazionalità estera.

Art. 16 - Adesione alla Fondazione

1. Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Fondatori e dei Partecipanti. Compete, altresì, al Consiglio di Gestione la tenuta del libro dei Fondatori e dei Partecipanti.
2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.
3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
4. La perdita della qualità di Fondatore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 17 - Prerogative di Fondatori e Partecipanti

1. Fondatori e Partecipanti possono, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio di Gestione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti.

2. La qualifica Partecipanti sostenitori e partecipanti a progetti speciali, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile – a quanto previsto dall'art. 23, co. 2, 3, 4 e 5 e dall'art. 25.

Art. 18 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Gestione;
 - c) l'Assemblea di Partecipazione;
 - d) il Direttore;
2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.
3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo art. 19.
4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a. perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d), e successive modifiche;
 - c. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche
 - d. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - e. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.
5. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso

delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.

7. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
8. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di componente dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi essi debbono operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.
9. Ad eccezione del Sindaco, gli Amministratori e i consiglieri degli enti locali possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea, ma non quella di membro del Consiglio di Gestione. In via transitoria e solo per i primi ventiquattro mesi di attività della Fondazione, il Sindaco può nominare come Presidente in suo luogo l'Assessore allo Sport.

Art. 19 - Cessazione dalle cariche

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Gestione o dell'Assemblea, cessa per:
 - a. Morte;
 - b. Decadenza;
 - c. Dimissioni;
 - d. Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.
2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dal Comune di Reggio Emilia, il Sindaco provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera della nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente.
3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Fondatori diversi dal Comune di Reggio Emilia, il Presidente provvederà alla nomina di chi ne abbia titolo, secondo quanto disposto dall'art. 21, co. 2, lett. d). Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito.
4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Partecipanti istituzionali, il Presidente invita i medesimi alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.
5. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dall'Assemblea, l'Assemblea si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per

la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.

6. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente invita il relativo Partecipante alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art. – 20 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, è il Sindaco del Comune di Reggio Emilia o persona da lui nominata.
2. Se Presidente è il Sindaco, egli resta in carica per la durata del mandato politico, ovvero fino a quando non nomini qualcuno a sostituirlo; se Presidente è persona da lui nominata si applica il disposto di cui al comma 21, co. 6.
3. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a. nomina il Vice-Presidente;
 - b. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
 - c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
 - d. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - e. può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
 - f. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g. sottopone al Consiglio di Gestione, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - h. su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 21 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.

2. Il Consiglio di Gestione è composto da undici membri con rappresentanza di entrambi i sessi e nominati:
 - a. quanto a sei, compreso il Presidente della Fondazione, dal Comune di Reggio Emilia;
 - b. quanto a tre, dai rappresentanti del C.O.N.I., oltreché di U.I.S.P. e C.S.I., in quanto Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. maggiormente rappresentativi sul territorio;
 - c. quanto a uno, dal rappresentante eletto dall'Assemblea dei partecipanti di cui al successivo art. 25;
 - d. quanto a uno, dal rappresentante dei Fondatori, individuato in chi abbia effettuato il maggiore dei conferimenti in denaro di cui all'art. 12, co. 3, ovvero, in caso di parità di conferimento, da chi per primo abbia proposto domanda di adesione alla Fondazione. Nel caso di adesione successiva, ove il nuovo fondatore conferisca una somma maggiore di quella conferita da chi è presente in Consiglio, subentrerà a quest'ultimo a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello del conferimento. E' sempre ammessa la rinuncia.
3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente, salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate, secondo quanto stabilito dal successivo art. 22, co. 2.
4. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Sindaco designa i sei componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia e all'interno di questi nomina il Presidente, che in via transitoria e solo per i primi ventiquattro mesi di attività della Fondazione può essere l'Assessore allo Sport. Se Presidente è il Sindaco stesso, i componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia saranno cinque.
5. Tutti i componenti il Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.
6. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. Con l'eccezione del Sindaco ed eventualmente dell'Assessore allo Sport, i componenti che rappresentano il Comune di Reggio Emilia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati.
7. Se Presidente è il Sindaco o l'Assessore allo Sport, essi cesseranno dalla carica al termine del rispettivo mandato e fino alla nuova nomina saranno sostituiti dal Vicepresidente.
8. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, secondo le modalità di cui all'art. 19, co. 2, 3, 4 e 5.

9. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
10. I componenti del Consiglio di Gestione durante il mandato possono essere sempre revocati e sostituiti dall'Ente che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della notifica al Presidente del Consiglio di Gestione o nel caso di revoca del Presidente la decorrenza si avrà dal momento della notifica dell'atto di revoca al Vicepresidente.
11. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Fondatore o Partecipante di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione ha le seguenti attribuzioni:
 - a. approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Direttore l'attuazione gestionale;
 - b. approvare le modifiche statutarie;
 - c. nominare - secondo le procedure previste - i Fondatori ed i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Sostenitori;
 - d. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione;
 - e. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 9, proposti dal Direttore;
 - f. approvare e modificare i Regolamenti;
 - g. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, salvo quanto previsto dall'art. 20, co. 3, lett.h);
 - h. deliberare le proposte da sottoporre al Comune relative all'ammontare delle tariffe d'uso annuali relative agli impianti;
 - i. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Fondatori;
 - j. nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
 - k. istituire eventuali Comitati e/o Commissioni Scientifiche;
 - l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;
 - m. determinare i rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi o missioni;
 - n. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;

- o. esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.
2. L'ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Consiglio di Gestione non può eccedere la media di quelli erogati in organismi simili. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Gestione, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Non costituiscono spese straordinarie e non possono quindi essere rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di gestione.

Art. 23 – Insediamento del Consiglio di gestione

1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Presidente della Fondazione invita i Partecipanti istituzionali a nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di Gestione e convoca, in apposita Assemblea, con invito diramato a mezzo Raccomandata A.R. almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, gli altri Partecipanti perché provvedano alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di gestione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita nei modi stabiliti dal successivo art. 25.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere il proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione, scelto tra i partecipanti sostenitori. Gli eventuali partecipanti a progetti speciali e partecipanti esteri non hanno diritto di elettorato passivo, ma solo attivo.
4. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio componente destinato a far parte del Consiglio di Gestione sulla base del principio "una testa-un voto".
5. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti nominati dal Comune di Reggio Emilia.

Art. 24 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione.

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.
6. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati.
7. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci.
8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
9. Delle adunanze del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
10. Estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Gestione entro un mese dall'adunanza.
11. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.
12. Alle riunioni del Consiglio di Gestione, possono partecipare anche Funzionari della Fondazione, ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.
13. I componenti il Consiglio di Gestione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
14. Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega.
15. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, il Presidente o, in mancanza, il suo Vice.

Art. 25 - Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti a progetti speciali e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Gestione, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. Ai fini della nomina dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio di

Gestione, i partecipanti a progetti speciali hanno diritto all'elettorato attivo, ma non a quello passivo.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio scelto dai componenti all'atto dell'adesione, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei partecipanti o uno dei componenti il Consiglio di Gestione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
8. Tutti i Partecipanti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
9. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare, mediante procura scritta altro membro o un proprio sostituto all'interno della stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.
10. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
11. I membri del Consiglio di Gestione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 26 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 22, comma 1, lett. j). Ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di Funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli EE.LL., da intendersi qui convenzionalmente richiamata.

2. Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:
- a) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione;
 - b) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle sue competenze;
 - c) predisposizione e presentazione al Consiglio di Gestione delle proposte, dei programmi di attività, dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;
 - d) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso;
 - e) attuazione delle politiche sportive deliberate dal Consiglio di Gestione;
 - f) direzione del personale della Fondazione. In particolare il Direttore provvede, in nome e per conto del Consiglio di Gestione, nell'ambito e nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione della gestione personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
 - g) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
 - h) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
 - i) tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
 - j) esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Gestione;
 - k) esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto.

Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, che costituisce l'organico della Fondazione.

3. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituisce un funzionario incaricato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 27 - Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 28 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Reggio Emilia.

Art. 29 – Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto al Comune di Reggio Emilia che lo destinerà ad attività o ad Enti, con finalità analoghe, nel campo dell'educazione sportiva.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 30 - Recesso

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Fondatori e ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.
2. In particolare, i Fondatori e i Partecipanti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.
3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare, i Fondatori o i Sostenitori che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.
5. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.

Art. 31 - Esclusione

1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione dei Fondatori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori e a progetti speciali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
 - inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
2. I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi dalla Fondazione solo se si rendano responsabili di gravi comportamenti che siano in contrasto con le finalità e il buon nome della Fondazione. In tal caso il loro posto viene preso da altro ente di promozione sportiva, individuato sulla base della rappresentatività sul territorio.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 32 - Clausola di rinvio.

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Art. 33 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo.
2. Il primo Presidente della Fondazione è nominato in sede di atto costitutivo. Il Consiglio di gestione potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati dal Comune di Reggio Emilia.



COMUNE DI REGGIO EMILIA

RELAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE CIRCA LA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LO SPORT" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

L'attuale identità del Servizio "Sport, Socialità e Tempo Libero", così come la sua organizzazione appaiono oggi non pienamente adeguate al raggiungimento di obiettivi di più alto livello ed in particolare alla valorizzazione dell'assorbente funzione sociale e promozionale dello Sport, ai fini del perseguimento del benessere della persona, oltreché dello sviluppo della rete di relazione tra individui e gruppi, che consenta l'esercizio pieno dei diritti del cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

A tal proposito si è venuta in questi mesi facendo strada l'ipotesi di dar vita ad un "soggetto sportivo", partecipato da soggetti privati, tra cui *in primis* i soggetti sportivi dilettantistici presenti sul territorio, per realizzare direttamente per loro tramite politiche sportive condivise e finalizzate a

1. sostegno ad una concezione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio;
2. estendere l'utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva, nonché sostenga la diffusione e sviluppo dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico, attraverso eventi sportivi finalizzati al perseguimento dei predetti obiettivi;
3. la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo;
4. la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico.

Lo strumento della Fondazione, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 14 e ss. e dell'art. 1332 del C.C., appare come la figura giuridica più idonea a soddisfare le esigenze indicate. Tra le diverse tipologie di Fondazione, la Fondazione di partecipazione è quella più idonea al perseguimento degli obiettivi indicati. Infatti l'essenza giuridica rimane quella di un patrimonio vincolato ad uno scopo, diversa essendo qui solo la possibilità che l'elemento patrimoniale si associ con l'elemento personale e, quindi, con la possibilità di nuove adesioni, anche se in un momento successivo rispetto al quello dell'atto costitutivo della Fondazione medesima. La partecipazione di vari soggetti non trasforma la Fondazione di partecipazione in ente di tipo associativo, ma in ente partecipato. Essa nasce essenzialmente non tanto per erogare rendite, ma per operare e gestire progetti; è struttura organizzata e continuativa nel tempo, che non distribuisce utili e che appare

come "un modello di sintesi" tra le figure della Fondazione e dell'Associazione, i cui elementi distintivi sono:

1. Scopo di interesse generale e comunque di utilità sociale;
2. Assenza di scopo di lucro;
3. Possibile presenza di Enti Pubblici Territoriali sia in veste di fondatori sia mediante propri rappresentanti nell'organo di indirizzo e gestione e nell'organo di sorveglianza;
4. Presenza di Fondatori privati, aziende ed Enti finanziatori;
5. Possibilità di adesioni successive, ma non automatiche, all'atto costitutivo in qualità di Partecipanti variamente denominati;
6. Riunione e sintesi delle predette componenti in Organi collegiali, quali il Consiglio di Gestione.

La Fondazione in questione non persegue finalità di lucro e si propone di rendere l'associazionismo sportivo strumento privilegiato di autogoverno del territorio, conformemente ai principi espressi dagli artt. 117 e 118, co. 4 della Costituzione e dall'art. 4 Legge 15 marzo 1997, n. 59, in base a cui i conferimenti di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali di funzioni avvengono tra l'altro nell'osservanza del principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle comunità montane, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. In attuazione della medesima ispirazione, la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 detta il principio secondo cui, *"nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue tra i suoi obiettivi "la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà"*. Oltre a ciò è l'articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a stabilire che i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale".

Tutti i predetti principi sono sussunti all'interno dello stesso Statuto Comunale, laddove – all'art. 12, co. 3, lett. m) – si afferma che il Comune opera in particolare per *"favorire libere forme di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconoscere e valorizzare la funzione del volontariato e dell'associazionismo come pratiche consolidate per aiutare la coesione sociale come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli cittadini che in forma aggregata"*.

La possibilità di un ricorso ad Associazioni e Fondazioni costituite o partecipate da enti locali a cui favore procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero", era l'ipotesi prevista dall'art. 113-bis, co. 4 del T.U. EE.LL. 267/2000, introdotto dal comma 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Rispetto al testo iniziale del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001 (che distingueva tra servizi pubblici locali di rilevanza industriale e servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale), il novellato art. 113-bis operava invece la distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Con sentenza 13-27 luglio 2004 n. 272 la Corte Costituzionale ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 113-bis dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

L'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 113-bis si fonda sul fatto che la competenza statale a dettare una norma in materia di servizi pubblici è limitata solo a quei servizi classificati come aventi "rilevanza economica", perché in tal caso detta competenza, che si manifesta nell'emanazione della legge statale, è giustificata dalla tutela della concorrenza.

La competenza statale, per contro, non esiste in riferimento ai servizi "privi di rilevanza economica", quali erano quelli disciplinati dall'art. 113-bis, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale da tutelare con una norma statale, sicché l'articolo 113-bis si configurava come illegittima compressione legislativa dell'autonomia regionale e locale. In base a ciò resta disciplinata dalla legge nelle forme tipizzate dall'art. 113 la gestione dei soli servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, mentre gli altri, quelli privi di rilevanza economica, potranno trovare, oltretutto nelle normative specifiche di settore, anche forme gestionali diverse, che realizzino altrimenti l'interesse pubblico, nel rispetto dei principi generali di corretta amministrazione.

In quest'ambito l'ipotesi di ricorso alla Fondazione trova conferma nel disposto dell'art. 29, co. 1, lett. b) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove è detto che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tra l'altro a [...] costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza"*. La norma è chiara nell'ipotizzare l'affidamento diretto del servizio a soggetti all'uopo costituiti, giacché al successivo punto c) prevede l'autorizzazione ai medesimi enti ad attribuire invece attraverso gara pubblica "a soggetti di diritto privato già esistenti lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b)". Conseguentemente si deve ritenere che questa norma dia supporto normativo al percorso di costituzione della Fondazione, con trasferimento in diritto d'uso del patrimonio immobiliare e affidamento diretto del servizio sportivo alla Fondazione stessa.

Non osta a questa prospettiva il fatto che l'art. 90, commi 24 e 25 della Legge del 27/12/2002, n. 289, reciti che *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*.

La citata normativa, infatti, è dettata esclusivamente per la gestione degli impianti, non genericamente per lo svolgimento di funzioni attinenti ai servizi sportivi, di cui la gestione è solo uno degli aspetti. Inoltre il valore della norma soprarichiamata è stato chiarito dalla sentenza n. 404/2004 della Corte Costituzionale che si è espressa sui ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna.

La Corte ha dichiarato infondate le questioni proposte, ricordando come a seguito della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sancita dalla legge cost. n. 3 del 2001, l'ordinamento sportivo è stato inserito nel novellato art. 117, terzo comma, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni: *"Chiarito, dunque, che si verte in materia di ordinamento sportivo, ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 303 del 2003). [...] Nella specie, non potendosi ravvisare i presupposti per una diversa allocazione delle suddette funzioni, occorre verificare se sia stato rispettato il criterio per cui, vertendosi in materia di legislazione concorrente, la normativa statale si sia limitata alla sola determinazione dei principi fondamentali, ovvero contenga una specifica regolamentazione di dettaglio rientrante, come tale, nella competenza regionale."*

A giudizio della Corte le disposizioni contenute nel comma 25 *“esprimono **principi fondamentali**, che l’art. 117, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione demanda alla potestà dello Stato. Sono stabilite, infatti, regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i Comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l’attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione.”*

Appare logico ritenere di conseguenza che l’art. 90 co. 25 non possa comunque limitare l’autonomia degli enti, imponendo loro – nel caso di rinuncia alla gestione diretta degli impianti – solo l’affidamento in concessione, mediante convenzione con i soggetti ivi indicati. Se così fosse, infatti, all’art. 90, co. 25 potrebbero essere mossi i medesimi rilievi che hanno prodotto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 113 bis del T.U.EE.LL. 267/2000 e cioè il fatto che la competenza statale a dettare una norma in materia di servizi pubblici è limitata solo a quei servizi classificati come aventi *“rilevanza economica”*, perché in tal caso detta competenza, che si manifesta nell’emanazione della legge statale, è giustificata dalla tutela della concorrenza.

L’art. 90 co. 25 si limita quindi semplicemente ad affermare che quando i Comuni non provvedano direttamente alla gestione degli impianti, questa avvenga mediante *affidamento in via preferenziale, (ma non esclusiva), a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.*

Tuttavia dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 113 bis del T.U.EE.LL. 267/2000, il citato art. 90, co. 25 va inteso nel senso che se tocca alle Regioni individuare i modi con cui procedere all’affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali e se ciò può avvenire attraverso il ricorso allo strumento della concessione, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, non si può escludere che l’affidamento a terzi avvenga mediante azienda speciale, società in house, società partecipata, Associazione o, appunto, Fondazione.

La competenza regionale al riguardo (ribadita dal T.A.R. Lombardia Milano sez.III 20/12/2005 n. 5633), non può inibire dunque ai Comuni la scelta di ricorrere ad una Fondazione con cui provvedere all’erogazione di servizi sportivi privi di rilevanza. Ciò è tanto vero che, ad esempio, l’art. 5 della Legge Regionale della Lombardia 14/12/2006 n. 27 *“Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”* (in SOBU 11/12/2006 n. 50), emanata proprio in attuazione dell’articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce all’art. 5, co. 2 che *“gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite”*.

Si evidenzia, tra il resto che il criterio di preferenza a favore degli organismi sportivi, indicato all’art. 90, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non verrebbe meno nel caso di costituzione di una Fondazione, trattandosi – nel caso di specie - di una Fondazione partecipata proprio da *società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.*

Ove si intendesse qualificare l’attività della Fondazione anche semplicemente come attività di erogazione di servizi pubblici (ma in realtà l’ambito delle attività supera quello della pura erogazione, per coinvolgere quello dello svolgimento di funzioni), essi debbono essere essenzialmente qualificati come servizi privi di rilevanza economica, anzitutto in ragione dell’intento di valorizzare l’assorbente funzione sociale e promozionale dello sport ai fini del perseguimento del benessere e sviluppo della comunità locale, valorizzando altresì nel massimo grado il principio di

sussidiarietà orizzontale, mediante il coinvolgimento attivo delle associazioni sportive cittadine nelle scelte fondamentali della Fondazione e dunque nella politica sportiva cittadina.

In tal senso la Fondazione, costituita ad opera del Comune e partecipata da coloro che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti sulla base eventualmente anche di un avviso pubblico, persegue attraverso i propri partecipanti le finalità essenziali che si è proposta e sempre attraverso costoro eroga la proprie utilità, strumentali al perseguimento di queste finalità.

Per sostenere i progetti specifici della Fondazione, i partecipanti conferiscono contributi in denaro ovvero servizi, ovvero un'attività, anche professionale, di particolare o prestazioni di lavoro volontario o beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio, senza percepire in cambio alcun corrispettivo di servizio, ma essenzialmente partecipando dei servizi erogati dalla Fondazione ed eventualmente di contributi assegnati in misura variabile, in ragione del livello di raggiungimento degli obiettivi ipotizzati.

La Fondazione, priva di scopo di lucro, persegue tali finalità con le risorse umane, finanziarie e patrimoniali dei propri partecipanti, realizzando, per quanto possibile, essenzialmente con essi la tutte le iniziative, il perseguimento di tutti i progetti e la gestione di tutte le strutture e gli impianti, strumentali al raggiungimento di queste finalità. In tal senso l'elaborazione di politiche sportive da parte della Fondazione si accompagna ad un coinvolgimento delle realtà sportive chiamate a realizzarle sul territorio, ottenendo dalla Fondazione parte delle risorse necessarie ed integrando con prestazioni di volontariato le attività necessarie a realizzarle.

La configurazione di dette attività come essenzialmente prive di rilevanza economica è intrinseca nel fatto le politiche sportive perseguite dalla Fondazione e la cui realizzazione è svolta con il contributo delle società partecipanti implicano una tipologia di attività che le rendono tra il resto non assimilabili alle prestazioni solitamente erogate da imprese di servizi, giacchè non è una semplice prestazione di fare ad essere richiesta (ad es. gestione di impianti attraverso pulizia, custodia manutenzione etc), ma l'attivazione di sinergie che presuppongono un valore aggiunto, dato dal radicamento nel territorio, che nessuna impresa di servizi può fornire. Si aggiunga che, rispetto alla natura delle attività svolte e delle spese necessarie a realizzarle, la componente economica eventualmente corrisposta ai soggetti sportivi territoriali chiamati a realizzarle è tesa ad assicurare magari la mera copertura delle spese vive sostenute, non quella del personale volontario impiegato e meno che mai di un potenziale profitto d'impresa.

Detta caratterizzazione eminentemente priva di rilevanza economica dell'attività della Fondazione non esclude certo che accanto ad attività di significativa ed eminente rilevanza sociale, possano coesistere attività di preminente rilevanza economica (quali bar, ristoranti, negozi e servizi connessi a impianti sportivi ivi comprese eventuali strutture ricettive, servizi di pulizia presso stabili, uffici etc.), nonché operazioni – ancorché strumentali, accessorie, connesse e non prevalenti in relazione al perseguimento dei fini istituzionali.

E' chiaro che in tali specifici casi e limitatamente a queste attività, così come per tutto ciò che riguarda l'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione partecipata, pur essendo soggetto di diritto privato, deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e dell'art. 3 co. 26 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Ed è chiaro che, ove queste opere, beni o servizi vengano ad essere acquisiti sul mercato ovvero costituiscano strumento di remunerazione di attività che, prese a sé, sono prive di rilevanza economica, le norme applicabili saranno quelle stabilite dalla disciplina pubblicistica in materia, senza derogare ai principi generali di trasparenza, economicità, efficacia e non discriminazione che presiedono al settore, con la conseguenza che l'affidamento stesso non può, di norma, essere

operato al di fuori di procedure non concorrenziali, se non sulla base di deroghe espressamente previste dal legislatore.

Non contrasta con l'impostazione sopraesposta l'eventuale rimando in via analogica alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

Il procedimento analogico – infatti - si fonda sull'esigenza di colmare una lacuna legislativa, mediante la sussunzione del fatto "scoperto" in una norma esistente (analogia legis), oppure ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento (analogia iuris). L'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale contenuto nel Codice Civile, stabilendo, infatti che *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*, precisa che *"se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato"*.

Presupposto di tale operazione è il ricorrere del medesimo fondamento nei due casi, quello non previsto e quello previsto dalla legge. È ciò che si esprime con il brocardo latino *"ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio"* (e cioè "ove vi è la medesima ratio, vi è anche la medesima disposizione"). Ora non vi è chi non veda come la *ratio* della norma dettata nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (in Suppl. ord. n. 28, alla Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 45). – "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sia qui profondamente diversa da quella che attiene alla materia dello sport.

La norma ivi contenuta infatti ha una valenza specifica ed è dettata a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e ai fini della preservazione della memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

La valorizzazione dei beni culturali è diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, mentre le attività ad essa connessa consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità di valorizzazione medesima. Insomma in questa ipotesi esistono dei beni mobili, immobili e paesaggistici che hanno in sé stessi, in quanto beni artistici e culturali, le potenzialità della valorizzazione, sicché l'apporto dato dall'attività umana è in un certo modo ad essi esterna: ciò fa sì che l'attività di valorizzazione può essere per lo più realizzata da chiunque, a prescindere dai soggetti che operano nel territorio in cui si trova: ad esempio una determinata opera d'arte potrebbe trovare una valorizzazione maggiore proprio al di fuori del territorio in cui è solitamente collocata (magari ad opera di un'impresa di valorizzazione che la trasferisca in un contesto urbano o metropolitano) ovvero grazie a soggetti culturali o economici che intervengano a priori ed a prescindere dai soggetti che operano sul territorio.

A tal fine l'art 110 stabilisce che *"lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti in musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici"*, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice". Ai sensi dell'art 112, co. 5 *"lo Stato [...] le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4, cui possono partecipare **privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro,***

anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto". Il comma 7 del successivo art. 115 stabilisce che "le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione". [...omissis...]

Ai sensi del successivo art. 115 le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. Nel caso di gestione indiretta essa è attuata tramite concessione a terzi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5 (qualora siano conferitari dei beni), mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti, specificandosi però che i privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

A parte che trattasi di discipline di settore, rispetto a questa disciplina, quella relativa ad una Fondazione per lo Sport presenta notevoli diversità, anzitutto concettuali. In primo luogo l'attività sportiva dilettantistica e di base non può prescindere dalla popolazione che vive sul territorio di un Ente territoriale ed ha come oggetto di valorizzazione non "beni", ma la vita della popolazione che in quel territorio risiede, il suo benessere fisico e psichico e l'ambito delle relazioni sociali che tra queste persone si instaurano. E' questa popolazione l'oggetto dell'attività di valorizzazione che costituisce il fine della Fondazione per lo sport.

Ecco perché – per riprendere la dizione della legge 2004/42 – in questo caso la costituzione di appositi "soggetti giuridici", cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di progetti di valorizzazione dello sport all'interno di una determinata comunità, passa necessariamente attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione delle realtà sportive presenti sul territorio, anziché sulla loro esclusione. E ciò vale anche per la conduzione degli impianti ove si svolge la loro attività e quella della popolazione che vi partecipa.

In secondo luogo esse hanno per lo più la caratteristica di essere associazioni prive di personalità giuridica e soggetti quasi mai proprietari o possessori di impianti sportivi propri, dunque con una natura ben diversa da quei soggetti individuati dalla legge 42/2004 che possono entrare a far parte delle Fondazioni per la valorizzazione dei beni culturali e che sono privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, ovvero persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

Mentre per questi ultimi ben si spiegano i divieti stabiliti dalla norma di recente novellata, volta ad evitare che attraverso questo espediente si eludano le norme in materia di concorrenza, procedendo ad affidamenti gestionali rilevanti o relevantissimi (si pensi alla gestione di un parco archeologico o di un museo), diverso è il caso di una Fondazione per lo Sport.

In quest'ultima ipotesi, infatti, specie nell'ambito delle attività che non presentano rilevanza economica, il predetto divieto di essere individuati come concessionari non trova fondamento: partecipando alla Fondazione, magari mediante conferimenti in linee di attività diverse da quelle relative alla conduzione degli impianti, le società sportive divengono strumento di realizzazione di politiche sociali, educative, ricreative, di integrazione sociale per cui la Fondazione essenzialmente nasce. Anzi, proprio il coinvolgimento di queste realtà nelle attività del territorio è lo scopo primo della Fondazione, che insieme con questi soggetti elabora le proprie politiche sportive, chiamandoli a partecipare ai processi decisionali.

Si intende che ove queste attività diventino rilevanti economicamente – come già si è detto – valgono qui in generale le norme sopraccennate, per cui per tutto ciò che riguarda l'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione partecipata, pur essendo soggetto di diritto privato, deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e dell'art. 3 co. 26 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Anche il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti all'interno dell'organo deliberativo è qui scongiurato da due elementi: anzitutto il comma 7 dell'art 18 della bozza di Statuto allegata al presente schema d'atto stabilisce infatti che *"i componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione"*. Inoltre il possibile conflitto di interessi è arginato anche dalla separazione tra competenze politiche e gestionali, implicita nell'art. 26 della bozza di Statuto: le prime infatti sono attribuite al Consiglio di gestione, le seconde al Direttore, come si evince dal fatto che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli EE.LL., da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*.

Mentre le Fondazioni tradizionali sono per lo più costituite da un solo fondatore che ha donato in una volta sola l'intero patrimonio della Fondazione, la Fondazione di partecipazione è caratterizzata da una pluralità di fondatori che partecipano all'atto di Fondazione con modalità di intervento stabilite dall'atto costitutivo.

Le eventuali adesioni non sono però necessariamente contestuali ma differite nel tempo, perché la Fondazione di partecipazione prevede la possibilità che ai soggetti originari possano aggiungersene altri.

La Fondazione di partecipazione si caratterizza per essere un patrimonio di destinazione a struttura aperta, al quale ci si può iscrivere, previa accettazione, senza alcuna formalità se non quelle previste nello Statuto e che consistono il più delle volte nella adesione ai principi ed agli scopi dell'ente.

Naturalmente lo scopo rimane la causa giustificativa per cui la Fondazione viene costituita, deve essere uno scopo di pubblica utilità e viene esplicitato nello Statuto.

I membri della Fondazione presentano caratteristiche di appartenenza e denominazioni differenti, a seconda di come sono definiti dallo Statuto. Nei modelli che si possono incontrare nel panorama italiano, i membri della Fondazione sono individuati con denominazioni diverse, ma che corrispondono solitamente a tre/quattro diversi livelli di partecipazione e decisione. Nello Schema di Statuto allegato si propone un modello che attribuisce al solo Comune di Reggio Emilia la qualifica di Fondatore originario, ad eventuali fondatori che conferiscano partecipazioni finanziarie quella di Fondatore, al CONI ed a due Enti di promozione sportiva (UISP e CSI) quella di partecipanti istituzionali, mentre acquistano la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti su base di regola pluriennale consistente in prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

Infine sono "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con servizi o un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Gestione.

In base a questa catalogazione si è giunti ad un'ipotesi di «governo della Fondazione», ove sono stati individuati come organi della Fondazione:

- l) il Presidente;
- m) il Consiglio di Gestione;
- n) l'Assemblea di Partecipazione;
- o) il Direttore;
- p) il Collegio dei Revisori dei Conti (L'organo di revisione è facoltativo¹. Si può anche prevedere la figura del revisore unico).

Il Consiglio di Gestione è composto da undici membri, ripartiti in maniera da garantire adeguata rappresentanza ad entrambi i sessi e nominati:

- a. quanto a sei, compreso il Presidente della Fondazione dal Comune di Reggio Emilia;

¹ Il Collegio dei Revisori è l'organo deputato al controllo circa la corrispondenza di quanto riportato nelle scritture contabili e i fatti di gestione. Il controllo amministrativo può essere demandato alla Regione territorialmente competente, in luogo della costituzione di un organo di controllo interno; in tal caso il Consiglio Direttivo invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, immediatamente dopo l'approvazione, nonché l'aggiornamento dello Stato Patrimoniale corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

AUTORITÀ VIGILANTE

Art. 25 Codice Civile - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di Fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della Fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 23, 1445, 2377, 2391].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22].

- (1) Ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti".**

Gli ENTI NON COMMERCIALI dotati di PERSONALITÀ GIURIDICA sono sottoposti al controllo di un soggetto pubblico, chiamato anche *autorità tutoria*, che può essere:

- il Ministero competente per materia, in base all'attività svolta dall'ente, quando trattasi di FONDAZIONE ITALIANA riconosciuta a livello nazionale (art. 12 del Codice Civile);
- **la Regione competente per territorio, in base all'attività svolta dall'ente, quando trattasi di FONDAZIONE REGIONALE (D.P.R. 616/77);**
- il Ministero del Tesoro per qualsiasi FONDAZIONE BANCARIA (art. 14 del D.Lgs. 356/90);
- la Prefettura o la Regione competente per territorio, congiuntamente al Ministero dell'interno, quando trattasi di *fondazione assistenziale* di interesse rispettivamente provinciale o regionale (art. 2 della L. 17 luglio 1890, n. 6972);
- il Ministero della Pubblica Istruzione, coadiuvato dalla Prefettura competente per territorio, quando trattasi di *Fondazione di istruzione agraria* (artt. 6 e 8 della L. 19 giugno 1913, n. 770);
- la Regione competente per territorio o il Ministero della Pubblica Istruzione, quando trattasi di *Fondazione di assistenza scolastica* di interesse rispettivamente regionale o nazionale (artt. 1 e 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3);
- il Ministero della Pubblica Istruzione, eventualmente di concerto col Ministero per le Finanze, quando trattasi di *Fondazione universitaria* (artt. 191 e 192 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; art. 111 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269).

All'autorità vigilante sono assegnati ampi poteri di controllo e di intervento, fra i quali si ricorda il RICONOSCIMENTO GIURIDICO (con l'adozione di uno statuto, se mancante), l'approvazione alle modifiche dello statuto, lo scioglimento del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ovvero la nomina dei consiglieri quando l'atto costitutivo non prevede i criteri da adottare, l'autorizzazione a compiere azioni di responsabilità contro i consiglieri, la modifica dell'atto costitutivo per coordinamento dell'attività di più fondazioni o per trasformazione dello scopo e/o della sede, la dichiarazione di estinzione dell'ente (artt. 25-28 del Codice Civile). Esula invece dalle competenze dell'autorità vigilante ogni questione relativa all'efficacia ed alla validità dell'atto costitutivo, per le quali è competente il giudice ordinario.

- b. quanto a tre, dai rappresentanti rispettivamente del C.O.N.I., oltreché di U.I.S.P. e C.S.I., in quanto Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. maggiormente rappresentativi sul territorio;
- c. quanto a uno, dal rappresentante dei Fondatori, individuato in chi abbia effettuato il maggiore dei conferimenti in denaro ovvero, in caso di parità di conferimento, da chi per primo abbia proposto domanda di adesione alla Fondazione. Nel caso di adesione successive, ove il nuovo fondatore conferisca una somma maggiore di quella conferita da chi è presente in Consiglio, subentrerà a quest'ultimo a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello del conferimento. E' sempre ammessa la rinuncia.
- d. quanto a uno, dal rappresentante eletto dall'Assemblea dei partecipanti, costituita dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti a progetti speciali.

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, è nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE.

Come insegna la dottrina, il procedimento tecnico per arrivare alla Fondazione si compone di alcune fasi concettuali ed operative.

Anzitutto è **opportuno costituire un gruppo tecnico di lavoro, diretto da un Coordinatore, ispirato da una filosofia orientata al progetto, con competenze trasversali ai singoli settori**, al fine di disporre delle necessarie diverse competenze tecniche (**Legale, Sport, Servizio finanziario, Patrimonio, Personale, ecc.**). Tale struttura operativa dovrà operare in stretto raccordo e secondo le direttive impartite dagli organi di vertice dell'Amministrazione

Allo stato attuale, dopo l'approvazione del Progetto e della bozza di Statuto in Commissione consiliare, avvenuta nei mesi scorsi, l'iter procedurale comporterà:

1. **Valutazione delle risorse economiche e patrimoniali**
 - a. dimensionamento delle voci di entrata e di spesa complessive previste per il funzionamento del soggetto gestore;
 - b. redazione di un bilancio preventivo, previa riclassificazione del bilancio disponibile delle attività condotte in precedenza, sulla base di un periodo sufficientemente rappresentativo (tre anni) di gestione, con riferimento al bilancio analitico (dati disaggregati);
 - c. valutazione del patrimonio;
 - d. analisi del controllo di gestione (se disponibile) delle attività condotte in precedenza (in particolare indicatori di efficienza ed economicità).
2. **Valutazione delle risorse di personale**
 - a. studio delle problematiche relative all'eventuale **personale comunale da trasferire** e individuazione del contratto di lavoro ritenuto idoneo per l'attività specifica;
 - b. rilevazione dei carichi di lavoro del personale complessivo in dotazione Comune di Reggio Emilia e di quello occorrente alla Fondazione;
 - c. elaborazione di un piano di riorganizzazione del personale ricercando il massimo impiego efficiente delle risorse;

- d. individuazione della previsione di spesa da sostenere per il primo esercizio successivo alla costituzione con eventuale previsione di riqualificazione di alcuni profili professionali;
- e. attivazione di alcuni tavoli di concertazione con le organizzazioni sindacali per favorire il consenso di fondo necessario al trasferimento del personale al nuovo soggetto gestore;
- f. individuazione di percorsi condivisi ai fini della comparazione degli istituti previsti dai diversi contratti in vista di future relative simulazioni economiche;

3. Atti

- a. redazione definitiva dello Statuto;
- b. redazione di un contratto di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la fondazione, per la regolazione dei reciproci rapporti;
- c. verifica dal notaio dell'adeguatezza degli schemi di documentazione predisposti.

4. Formalizzazione

- a. approvazione dell'istituzione della Fondazione da parte del Consiglio comunale;
- b. approvazione da parte dei competenti organi dello Statuto e della Convenzione;
- c. redazione, da parte del notaio, dell'atto di costituzione e registrazione dello Statuto;
- d. individuazione dei tempi versamento delle partecipazioni finanziarie su apposito c/c bancario;
- e. richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

IL PROBLEMA DEL PERSONALE DELL'ENTE LOCALE

Una volta definito il modello gestionale da seguire, occorre considerare attentamente quale strategia adottare rispetto al personale dipendente dell'ente locale, che deve transitare al nuovo soggetto privato (nel caso, verosimilmente, la Fondazione).

Il problema delle modalità di trasferimento del personale è di notevole rilevanza, in quanto coinvolge la più importante risorsa a disposizione, il fattore umano, dalla cui disponibilità dipende il buon esito e l'efficacia dei servizi assicurati.

Sotto il profilo delle norme cogenti, il passaggio dei dipendenti pubblici del servizio gestito in economia al soggetto privato è regolato secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 31 del D. lgs. 165/2001 (" ... *nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del c.c. e si osservano le procedure di informazione e consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n°428/90*"), e dell'art. 2112 c.c.: " ...*In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano*".

Corre l'obbligo per l'ente, inoltre, di sviluppare le procedure di informazione e consultazione - art. 47, c. 1, 2, 3, 4, di cui alla Legge n. 428/1990.

Sotto il profilo delle strategie di gestione dei rapporti con il personale da trasferire, sarà opportuno favorire le azioni necessarie alla creazione di un clima interno favorevole alla trasformazione del soggetto gestore, grazie al ricorso a misure alternative, quali la concertazione in sede sindacale circa la proposta di norme transitorie.

In ogni caso il numero di persone da "trasferire" è molto ridotto, stante l'opportunità di rimandare il conferimento della Piscina alla Fondazione ad un momento successivo alla ristrutturazione dell'impianto. Nel frattempo le competenze relative alla sola Piscina rimarranno in capo all'Assessorato.

IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI.

La Fondazione può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica allo Stato, se l'attività si svolge in ambito nazionale, o alla Regione competente, se l'attività è esercitata in un ambito territoriale ristretto alla regione di appartenenza, secondo le procedure di seguito specificate.

Con il riconoscimento tali enti assumono importanti vantaggi in ordine ai seguenti aspetti:

- acquisto dell'autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell'ente si separa da quello degli associati/fondatori e degli amministratori;
- limitazione di responsabilità per associati/fondatori i quali non rispondono delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente;
- capacità di acquisto di particolari diritti: l'ente può acquistare immobili, eredità, legati, donazioni.

Con D.P.R. 10.2.2000 n°361 è stato emanato il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e i procedimenti di approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto delle associazioni e fondazioni operanti a livello ultraregionale, che in precedenza risultavano di attuazione più complessa.

Limitaremo qui l'analisi alle procedure per il solo riconoscimento in ambito regionale.

Riconoscimento regionale:

Per le materie attribuite alle competenze delle Regioni di cui al D.P.R. n°616/1977 – art.14, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, il riconoscimento avviene con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la regione competente per territorio.

Possono verificarsi casi in cui l'attività dell'ente è normalmente (per la maggior parte delle attività), esercitata in ambito regionale, ma occasionalmente realizzata sconfinando tale ambito; in questo caso occorrerà stabilire l'ambito territoriale prevalente ai fini della richiesta di riconoscimento nazionale o regionale.

L'iter procedimentale prevede la presentazione di una istanza, in carta da bollo e sottoscritta dal legale rappresentante o dal Notaio rogante per conto dell'Ente, al Presidente della Giunta Regionale competente per territorio. All'istanza devono essere allegate:

- a. una copia autentica di atto costitutivo e statuto redatto per atto pubblico, più due copie semplici;

- b. una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- c. una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, consistente nella descrizione degli elementi costitutivi del patrimonio iniziale dell'Ente o fondo di dotazione dell'Ente (mobili ed immobili) e dei mezzi finanziari coi quali si intende provvedere in relazione a spese ed eventuali investimenti (conferimenti di soci, eventuali proventi da attività commerciali secondarie dell'Ente, contributi, lasciti, donazioni e quant'altro. La relazione deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del patrimonio iniziale ai fini di garanzia delle obbligazioni assunte verso terzi ed in relazione alle finalità perseguite e consistente nella produzione di certificazioni o dichiarazioni bancarie (apertura di deposito bancario intestato all'Ente, di deposito titoli etc.) o di altra documentazione contabile desumibile dai bilanci (iscrizione di apposito fondo, accantonamenti di quote a riserva, devoluzione di quota degli avanzi di gestione etc) o, ancora, da impegni assunti con deliberazioni dell'organo amministrativo dell'Ente.
Il valore dei beni immobili deve essere attestato da perizia giurata o da relazione di stima effettuata da un professionista.
- d. Copia dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato, o, in caso di Ente neo-costituito, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista o almeno al primo anno;
- e. Un elenco dei componenti il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), con l'indicazione delle cariche rispettivamente ricoperte, corredato dai codici fiscali di tutti gli amministratori; (i nominativi degli amministratori, se gli stessi non sono ancora stati nominati al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, possono essere comunicati anche subito dopo l'avvenuto riconoscimento di personalità giuridica dell'Ente).

Termine del Procedimento

Il procedimento di riconoscimento di personalità giuridica dell'Ente viene avviato con la data di ricevimento dell'istanza e si conclude entro 45 gg da tale data, con Determinazione del Direttore Generale Affari Istituzionali e Legislativi, salvo i tempi necessari per richiedere ed acquisire documentazione integrativa, che producono la sospensione provvisoria del procedimento.

Il citato atto di riconoscimento e di iscrizione dell'Ente nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, viene inviato in copia conforme all'originale, mediante posta raccomandata, alla sede legale dell'Ente.

Indirizzo a cui rivolgere la domanda

L'istanza di riconoscimento di personalità giuridica e di iscrizione dell'Ente nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, deve essere indirizzata alla **Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della Giunta Regionale dell' Emilia Romagna** - Servizio Qualità, Semplificazione e Innovazione dell'azione amministrativa e dei Servizi di interesse generale, Viale Aldo Moro 52 - **40127 Bologna**.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **25/07/2007** e che vi resterà sino al **09/08/2007**, a norma dell'art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li **25/07/2007**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, in data **05/08/2007**.

Reggio Emilia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
